

**Regolamento
sull'igiene delle acque balneabili**
(del 12 luglio 2011)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamata la Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989 (LSan), in particolare l'articolo 38c,
- ritenuto che i termini utilizzati nel regolamento sono da intendere sia al maschile che al femminile,

decreta:

Campo di applicazione

Art. 1 ¹Il presente regolamento stabilisce i requisiti igienico-sanitari per la balneabilità delle acque e i provvedimenti da adottare per tutelare la salute dei bagnanti.

²Esso si applica alle spiagge organizzate, alle piscine collettive ed alle spiagge libere.

³Le piscine annesse alle abitazioni plurifamigliari (ad esempio i condomini) e le piscine annesse a case e appartamenti di vacanza sono escluse dal presente regolamento.

Autorità competente

Art. 2 ¹Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito Dipartimento) vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento, a tale scopo si avvale del Laboratorio cantonale.

²Nel caso delle spiagge libere i Municipi sono competenti per effettuare il controllo delle acque.

Responsabile

Art. 3 ¹In ogni spiaggia organizzata così come in ogni piscina collettiva deve essere designato un responsabile.

²Il responsabile garantisce il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del presente regolamento.

**Spiagge organizzate:
definizione**

Art. 4 ¹Sono considerate spiagge organizzate i lidi lacustri e fluviali destinati al bagno e al nuoto, messi a disposizione del pubblico e dotati di infrastrutture per la balneazione.

²In particolare sono spiagge organizzate:

- a) i lidi degli stabilimenti balneari;
- b) i lidi degli esercizi pubblici;
- c) i lidi dei campeggi.

Controllo delle acque

Art. 5 ¹Prima dell'inizio della stagione balneare il Laboratorio cantonale effettua un controllo delle acque antistanti le spiagge organizzate prelevando campioni; durante la stagione balneare (di regola fra metà maggio e metà settembre) il Laboratorio cantonale effettua tali controlli almeno una volta al mese.

²Se necessario, in particolare se vi sono indizi di un mutamento delle condizioni dell'acqua, il Laboratorio cantonale può aumentare la frequenza dei controlli.

³I campioni d'acqua sono prelevati a 30 centimetri dalla superficie, nel punto più frequentato dai bagnanti e, se possibile, dove la profondità dell'acqua è di almeno 1 metro.

Parametri batteriologici

Art. 6 Un campione d'acqua è considerato «non conforme» se l'analisi rivela che uno dei seguenti parametri è superato:

- a) Escherichia coli: 100 UFC/100 ml;
- b) Enterococchi intestinali: 100 UFC/100 ml.

Divieto balneazione

Art. 7 ¹Il Dipartimento vieta la balneazione nelle acque in cui almeno il 20% dei campioni prelevati nel corso della stagione balneare (almeno 2 su 10) è risultato non conforme.

²Il Dipartimento può revocare tale divieto quando le fonti d'inquinamento sono state eliminate e il risanamento è comprovato dai risultati delle analisi dell'intera stagione balneare.

³Il Laboratorio cantonale può vietare provvisoriamente la balneazione se, a causa di circostanze particolari, le condizioni dell'acqua mettono in pericolo la salute dei bagnanti.

Esposizione del divieto e situazioni particolari

Art. 8 ¹Il responsabile della spiaggia espone al pubblico il divieto di balneazione ed è tenuto a far rispettare lo stesso.

²Egli è inoltre tenuto a vietare il bagno:

- a) in presenza di situazioni di insudiciamento delle acque e/o delle spiagge;
- b) in presenza di situazioni che mettono in pericolo la sicurezza dei bagnanti;
- c) in presenza di situazioni che compromettono eventuali interventi di soccorso.

Piscine collettive:

definizione

Art. 9 ¹Sono considerate piscine collettive i bacini destinati al bagno e al nuoto annessi a strutture collettive.

²In particolare sono piscine collettive:

- a) le piscine di stabilimenti balneari;
- b) le piscine di strutture sanitarie;
- c) le piscine di strutture educative;
- d) le piscine di strutture sportive;
- e) le piscine di strutture ricreative;
- f) le piscine di strutture di vacanza.

Qualità delle acque:

norma SIA

Art. 10 La qualità delle acque e le installazioni di rigenerazione e disinfezione delle acque delle piscine collettive devono rispettare i requisiti fissati dalla Norma 385/9 della Società Svizzera degli ingegneri e degli architetti (Norma SIA 385/9).

Licenza edilizia

Art. 11 ¹I progetti per la realizzazione o per la modifica di piscine collettive devono presentare i dettagli delle installazioni di rigenerazione e disinfezione delle acque nonché le basi del loro dimensionamento.

²Ogni progetto è sottoposto al competente Municipio che, nell'ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia, verifica la conformità dello stesso con i requisiti fissati dalla Norma SIA 385/9.

³Chi ottiene una licenza edilizia per costruire o modificare una piscina collettiva è tenuto ad informare il Laboratorio cantonale.

Obbligo di autocontrollo

Art. 12 ¹Il responsabile della piscina provvede affinché la qualità delle acque e le installazioni di rigenerazione e disinfezione delle acque siano conformi ai requisiti fissati dalla Norma SIA 385/9.

²In caso di non conformità dell'acqua o di cattivo funzionamento degli impianti, il responsabile della piscina è tenuto a vietare immediatamente il bagno e il nuoto.

³L'attività di autocontrollo deve essere documentata; tutta la documentazione va tenuta a disposizione del Laboratorio cantonale.

Verifica della qualità dell'acqua

Art. 13 ¹Nell'ambito dell'autocontrollo, il responsabile della piscina provvede affinché la conformità delle acque ai requisiti batteriologici sia verificata a scadenze quindicinali da parte di un laboratorio esterno accreditato secondo le Norme ISO 17025.

²Il responsabile della piscina espone in modo ben visibile i rapporti di prova con i risultati delle analisi all'entrata principale della piscina.

³Tali rapporti sono trasmessi in copia al Laboratorio cantonale per conoscenza.

Controllo ufficiale

Art. 14 ¹Il Laboratorio cantonale vigila sulla corretta esecuzione dell'autocontrollo, in particolare per quanto concerne la qualità delle acque, lo stato e la gestione delle installazioni di

rigenerazione e di disinfezione delle acque; esso può effettuare ispezioni, misurazioni sul posto e prelevare campioni.

²I rapporti d'ispezione e i risultati delle analisi sono comunicati per iscritto al responsabile della piscina.

³Il controllo ufficiale da parte del Laboratorio cantonale non libera il responsabile della piscina dall'obbligo di effettuare l'autocontrollo.

Disinfezione delle acque

Art. 15 ¹Per la disinfezione delle acque sono ammessi unicamente i prodotti e le sostanze autorizzati dall'Ufficio federale della sanità pubblica.

²Per l'acquisto, il deposito, l'uso di tali prodotti e sostanze nonché per l'evacuazione delle acque vale quanto previsto dalla legislazione federale in materia.

Spiagge libere:

definizione

Art. 16 Sono considerate spiagge libere i lidi lacustri e fluviali privi di infrastrutture per la balneazione ma abitualmente frequentati a tale scopo dalla popolazione.

Competenza

Art. 17 ¹I Municipi dei Comuni su cui sorgono le spiagge libere sono competenti per effettuare i controlli delle acque, così come per vietare la balneazione nelle stesse.

²Gli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento si applicano per analogia.

Esecuzione

Art. 18 ¹Il Laboratorio cantonale è competente per eseguire il controllo ufficiale, per contestare la non conformità alle disposizioni del presente regolamento e per ordinare misure adeguate.

²In caso di pericolo grave o imminente per la salute pubblica il Laboratorio cantonale può ordinare misure immediate e in caso di inadempienza può intervenire in via sostitutiva.

³Il Laboratorio cantonale può emanare direttive di natura tecnico-igienistica o di metodologia analitica in applicazione del presente regolamento, nonché direttive sull'esecuzione dell'autocontrollo e sulle modalità di documentazione dello stesso; in alcuni casi è possibile prevedere l'esonero dall'obbligo di esecuzione di determinate verifiche.

Emolumenti

Art. 19 ¹Per controlli che hanno provocato contestazioni nonché per prestazioni e controlli speciali che non sono stati eseguiti d'ufficio e che hanno causato un onere eccedente la normale attività di controllo possono essere riscossi emolumenti.

²Il Laboratorio cantonale stabilisce l'ammontare di tali emolumenti sulla base del tariffario dei Chimici cantonali.

Disposizioni penali

Art. 20 ¹È punito con la multa sino a 40 000.– franchi chiunque contravviene intenzionalmente alle disposizioni del presente regolamento.

²Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 20 000.– franchi.

³Le infrazioni sono perseguite e punite dal Laboratorio cantonale; nei casi di esigua gravità si può prescindere dal procedimento penale.

Rimedi di diritto

Art. 21 ¹Contro le decisioni del Laboratorio cantonale è data facoltà di reclamo all'autorità che ha pronunciato il provvedimento nel termine di 15 giorni; il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato.

²Contro le decisioni su reclamo è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 15 giorni, secondo quanto previsto dalla Legge di procedura per le cause amministrative.

Abrogazione

Art. 22 Il regolamento sull'igiene delle acque balneabili del 13 aprile 1994 è abrogato.

Entrata in vigore

Art. 23 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.¹

Pubblicato nel BU **2011**, 436.

¹ Entrata in vigore: 15 luglio 2011 - BU 2011, 436.